



# **Comune di Arienzo**

*Provincia di Caserta*

*P.zza S. Agostino ,4.81021*

*Tel 0823/1686541- fax 0823804619*

*C.F. 80007270616*

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N 3 DEL 28-02-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **15:12** si è riunito, nella sala consiliare, il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Prima, in Straordinaria convocazione.

All'appello risultano:

<b>Giuda Giuseppe</b>	<b>Presente</b>	<b>Rivetti Michele</b>	<b>Assente</b>
<b>Calcagno Annamaria</b>	<b>Presente</b>	<b>Verdicchio Luigi</b>	<b>Presente</b>
<b>Castorio Lelio</b>	<b>Presente</b>	<b>Crisci Vincenzo</b>	<b>Assente</b>
<b>D'Agostino Maria Grazia</b>	<b>Presente</b>	<b>Ippolito Gaetana</b>	<b>Assente</b>
<b>Ferrara Amanda</b>	<b>Assente</b>	<b>Vigliotti Mattia</b>	<b>Assente</b>
<b>Piscitelli Giuseppe</b>	<b>Presente</b>	<b>Cangiano Domenico</b>	<b>Presente</b>
<b>Rivetti Antonio</b>	<b>Presente</b>		

**PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Dario Esposito il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Rivetti, nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

*Il Presidente*

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; **VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 %, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; **VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO che** per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; **VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO che**, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO che**, l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... *In considerazione delle*

*criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

**ATTESO che**, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**EVIDENZIATO che**, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**RIMARCATO che**, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO che** tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il D. lgs n 267/2000;

**VISTO** il parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b),

n. 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1. DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – “IMU” approvate per l'anno 2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2024;
- 2. DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2025;
- 3. DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- 4. DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	6 per mille Detrazione € 200
IACP - ERP	10,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto	10,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per immobili locati a canone concordato	10,6 per mille da ridurre al 25%
Fabbricati D	10,6 per mille (7,60 Stato)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)	Esente
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
Aliquota Aree fabbricabili ed altri fabbricati	10,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,60 per mille

**5. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione e **l'allegato prospetto** tramite portale del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

**6. DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione ed a voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti i pareri espressi dai Responsabili competenti per materia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 08 consiglieri

Favorevoli n. 8

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

*Successivamente,*

Presenti n. 8 consiglieri

Favorevoli n. 8

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

*Letto approvato, approvato e sottoscritto.*

Il Presidente  
Antonio Rivetti

Il Segretario Comunale  
dott. Dario Esposito

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# **Comune di Arienzo**

*Provincia di Caserta*

*P.zza S. Agostino ,4.81021*

*Tel 0823/1686541- fax 0823804619*

*C.F. 80007270616*

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.44 DEL 19-12-2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 25-02-2025

Il Responsabile del Settore  
**Francesco Perretta**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# ***Comune di Arienzo***

*Provincia di Caserta*

*P.zza S. Agostino ,4.81021*

*Tel 0823/1686541- fax 0823804619*

*C.F. 80007270616*

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.44 DEL 19-12-2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 25-02-2025

Il Responsabile del Settore II  
**Francesco Perretta**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# ***Comune di Arienzo***

*Provincia di Caserta*

*P.zza S. Agostino ,4.81021*

*Tel 0823/1686541- fax 0823804619*

*C.F. 80007270616*

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N 3 DEL 28-02-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale  
dott. Dario Esposito**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

#### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

Nessuna esenzione presente.

#### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 19/2/2025 alle 12:09:56**

**COMUNE DI ARIENZO**  
**Verbale n. 25 del 20/02/2025**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2025.

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di febbraio, il Revisore Unico, nominato con deliberazione del C.C. n. 8 del 22/03/2024

**VISTA**

la proposta di delibera di Consiglio N. 44 del 19-12-2024 con oggetto "Approvazione aliquote IMU 2025".

**PREMESSO**

- **che** ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- **che**, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU
- **che** il c. 756 dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO che**, ai sensi del c. 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L.160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO che**, l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*".

**ATTESO che**, ai sensi del c. 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**-Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**-Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

in riferimento alla proposta di DELIBERA di Consiglio Comunale:

1. DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – "IMU" approvate per l'anno 2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2024;
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2025;
3. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
4. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

**FATTISPECIE**

*Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.*

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9

IACP - ERP

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto

Aliquota per immobili locati a canone concordato

Fabbricati D

Fabbricati Costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)

Fabbricati rurali ad uso strumentali

Aliquota Aree fabbricabili ed altri fabbricati

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

**ALIQUOTE**

Esclusi dall'IMU

6 per mille

Detrazione €200

10,6 per mille

10,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile

10,6 per mille da ridurre al 25%

10,6 per mille

(7,60 Stato)

Esente

1 per mille

10,6 per mille

7,60 per mille

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e l'allegato prospetto tramite, portale del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

**ESPRIME**

**parere favorevole** In merito alla proposta di C.C. n. 44 del 19/12/2024 recante ad oggetto "Approvazione aliquote IMU 2025".

**Caserta, li 20/02/2025**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott.ssa Luigia GENTILE**